

REGOLAMENTO (CE) N. 3673/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1993

che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del pollame, del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio recante, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 ha istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti dei settori delle carni suine, del pollame e dei cereali; che il regolamento (CE) n. 3667/93 del Consiglio⁽⁵⁾, proroga per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore del pollame, in modo da consentire la gestione degli importi fissi in questione;

considerando che per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0020 e 59.0025 (vari prodotti di anatra), le modalità in parola sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93⁽⁷⁾;

considerando che ai fini di una corretta gestione del volume degli importi fissi per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0020 e 59.0025 è opportuno prevedere che la domanda di titolo d'importazione dia luogo alla costituzione di una cauzione, nonché definire determinate condizioni attinenti all'introduzione delle domande di titoli, in particolare per quanto riguarda la limitazione del numero degli operatori che possono richiedere dei certificati tenendo conto delle quantità limitate dei prodotti

disponibili nell'ambito di questo regime; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno e definire la procedura per l'attribuzione dei titoli, nonché la durata della loro validità; che la validità dei titoli deve tuttavia essere limitata al 30 giugno 1994;

considerando che per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0030 (vari prodotti di oca), è possibile sostituire il sistema dei titoli d'importazione con un sistema di monitoraggio dei quantitativi realmente importati, meno vincolante per gli importatori;

considerando che per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0030 occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al summenzionato importo fisso, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per il medesimo importo fisso a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dell'importo fisso; che occorre adottare le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace del ripetuto importo fisso, prevedendo la possibilità di attingervi i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0020 e 59.0025 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, effettuate nell'ambito di detto regolamento, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 2

Il volume degli importi fissi di cui al numero d'ordine 59.0020 e 59.0025, è scaglionato nel modo seguente:

- 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994,
- 50 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1994.

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

(2) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(4) GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

(5) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.